



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7559 DEL 31/03/2022

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART.1</i> <i>Ambito di operatività.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART.2</i> <i>Attivazione delle procedure di chiamata</i>	<i>3</i>
	<i>ART.3</i> <i>Procedure selettive.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.4</i> <i>Candidati ammissibili alle selezioni</i>	<i>4</i>
	<i>ART.5</i> <i>Commissioni Giudicatrici.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART.6</i> <i>Accertamento della regolarità degli atti.....</i>	<i>7</i>
	<i>ART.7</i> <i>Chiamata del candidato selezionato.....</i>	<i>7</i>
	<i>ART.8</i> <i>Modalità di svolgimento della procedura.....</i>	<i>7</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8
	<i>ART.9</i> <i>Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....</i>	<i>8</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Attivazione delle procedure di chiamata

1. Ciascun Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, avendo a disposizione il relativo budget, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.

2. Nella proposta della Facoltà dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura:

a) chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 (disciplinata nella prima parte del presente Regolamento).

b) chiamata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo (disciplinata nella seconda parte del presente Regolamento). In tale caso la proposta della Facoltà dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010.

3. La delibera della Facoltà deve contenere:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) la sede di servizio;

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il macro-settore concorsuale;

d) un eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);

f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste.

Nel caso di svolgimento di procedura selettiva di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo:

g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

h) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se approva la copertura del posto proposto dal Consiglio di Facoltà, dovrà deliberare il trattamento economico.

PARTE PRIMA

CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010

ART.3 Procedure selettive

1. Successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero competente e dell'Unione Europea; il bando o, qualora possibile, l'avviso, è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il macro-settore concorsuale;
- f) un eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati. Il bando prevedrà la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni, con riserva di accettare l'invio in forma cartacea nel caso di comprovata impossibilità della trasmissione telematica. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non potrà essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il bando o, qualora possibile, l'avviso. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, i titoli, i documenti e le pubblicazioni trasmessi oltre il termine stabilito dal bando;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- l) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

ART.4 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Possono inoltre partecipare coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall'art. 4 del D.M. 855/2015 di rideterminazione dei settori concorsuali;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART.5 Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici sono costituite, mediante designazione da parte del Consiglio della Facoltà che ha chiesto l'attivazione del procedimento di chiamata. La designazione della Facoltà dovrà essere effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Le Commissioni Giudicatrici per la chiamata dei professori di I fascia e II fascia sono composte da tre docenti. Un docente delle suddette Commissioni Giudicatrici potrà essere eventualmente straniero.

In relazione alla composizione delle Commissioni, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

La designazione della Commissione Giudicatrice da parte del Consiglio di Facoltà interessato avviene come segue:

- il Consiglio di Facoltà sceglie direttamente un commissario, che può essere interno o esterno all'Ateneo, e provvede al sorteggio dei restanti componenti, esterni all'Ateneo, all'interno di una rosa di cinque docenti, individuata dal medesimo Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà compila la lista degli estratti. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista.

I docenti appartenenti ad università italiane, individuati tra i professori di I fascia dovranno appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione o a uno o più settori scientifico disciplinari oggetto della selezione. I docenti stranieri dovranno essere autorevoli docenti di università estere appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di I fascia.

3. Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore e pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo decorre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9 del D.L. 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di riconsiliazione da parte di soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i candidati espressamente dichiarino che la Commissione Giudicatrice non è interessata da cause di riconsiliazione, il termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

4. Per quanto concerne le Commissioni Giudicatrici si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i Professori che:

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 abbiano riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo articolo 6 della Legge 240/2010;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010.

Esiste altresì un obbligo di astensione per i Professori che:

- si trovino in situazioni di incompatibilità con alcuno/a dei candidati e/o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice, così come previsto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (c.p.c.);
- abbiano con alcuno/a dei candidati o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale;

- abbiano rapporti di collaborazione con alcuno/a dei candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

A tal fine ogni commissario, dopo la definizione dei criteri di valutazione e dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

5. Le Commissioni devono concludere i lavori entro 120 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina della Commissione. Il Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente Regolamento, le Commissioni si dovranno riunire presso questo Ateneo, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Rettore a riunirsi presso altra sede.

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale nelle fasi sotto indicate:

- 1) di definizione dei criteri di valutazione;
- 2) presa visione dell'elenco dei candidati, previa pubblicazione dei criteri di valutazione, nonché verifica dei requisiti di ammissibilità.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente Regolamento, le fasi successive della procedura selettiva potranno svolgersi telematicamente previa espressa autorizzazione da parte del Rettore, a seguito di richiesta da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice e qualora la documentazione dei candidati sia stata presentata telematicamente.

Resta inteso che il Rettore potrà negare le autorizzazioni sopra citate.

Nel verbale di cui al comma 10 dovrà essere indicato il luogo da cui avviene la connessione di ciascun componente, lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), e gli estremi identificativi della connessione (indirizzo internet, di posta elettronica, di utenza telefonica).

7. La Commissione Giudicatrice, verificata l'ammissibilità delle domande, avrà il compito di effettuare la valutazione della qualificazione scientifica dell'aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell'attività didattica mediante criteri da essa stabiliti, durante la riunione preliminare. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nonché della declaratoria del settore scientifico-disciplinare bandito, compresa l'attività assistenziale, laddove prevista nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

Se previsto nel bando, la Commissione Giudicatrice dovrà altresì accertare le competenze linguistiche.

I criteri devono essere pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo. I nominativi dei candidati potranno essere resi noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università dopo la definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti.

10. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidato. Al termine dei lavori la

Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti formula una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il/i posto/i bandito/i. La graduatoria è valida solo per la copertura del/i posto/i bandito/i.

La Commissione, conclusi i lavori, invia all'ufficio competente gli atti concorsuali.

ART.6 Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

ART.7 Chiamata del candidato selezionato

1. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a ricoprire il/i posto/i bandito/i è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo comma 2.
2. La potestà decisionale ultima in merito alla chiamata del candidato selezionato dalla Commissione Giudicatrice spetta all'Università che ha indetto la procedura di chiamata. Il Consiglio di Facoltà che ha chiesto l'indizione della procedura propone la chiamata del candidato selezionato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta del Consiglio di Facoltà deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina è disposta dal Rettore con proprio Decreto.

PARTE SECONDA CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010
--

ART.8 Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili l'Università Vita-Salute San Raffaele può attivare le procedure di chiamata di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Facoltà dovrà proporre con propria delibera, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, l'attivazione della procedura di chiamata, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e individuare i candidati da sottoporre a valutazione.
3. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione di almeno tre membri nominata dal Rettore, su designazione della Facoltà.
4. Le Commissioni devono concludere i lavori entro 4 mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

5. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
6. Le modalità di funzionamento delle Commissioni sono le seguenti:
- a) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
 - b) Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
 - c) Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, e tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010.
8. All'esito della procedura, la Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.
9. La nomina è disposta dal Rettore con proprio Decreto.
10. Ai sensi dell'art. 24 comma 6, per la chiamata in ruolo dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, può essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010. Tale procedura potrà essere adottata fino alla data consentita dalla normativa vigente.

PARTE TERZA

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.9 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 29 comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità previsto dall'art. 1 comma 6 della Legge 4 novembre 2005 n. 230. La nomina è disposta dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione o organo da questo delegato, su proposta motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deliberata dalla Facoltà interessata.
2. È abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010 approvato con Decreto Rettorale n. 6972 del 23 marzo 2021. Tuttavia, per le procedure bandite precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal precedente regolamento, emanato con Decreto Rettorale n. 6972 del 23 marzo 2021 e dai relativi bandi di indizione delle procedure.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli sopraindicati, fino alla revoca dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative misure straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di Ateneo, la Commissione è autorizzata fin d'ora ad avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale per tutte le fasi della procedura.

4. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato per via telematica sul sito dell'Ateneo.
5. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto del Rettore.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Emanato con Decreto Rettorale n. 7559 del 31 marzo 2022 (in vigore dal 01 aprile 2022)

